

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

---

### **Liberazione condizionale/libertà vigilata**

#### **La decisione**

Misure di sicurezza - In genere - *Ratio* - Necessità di contenere la pericolosità sociale del sottoposto

(Art. 177, co. 2 c.p.; art. 230, co. 1 n. 2 c.p.)

*Le misure di sicurezza trovano la loro peculiare ragion d'essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che esse operano se e quando l'autore del fatto la esprime in concreto, sia nel momento dell'applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione.*

Misure di sicurezza - In genere - Libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale - Misura *sui generis* solo nominalmente ascrivibile al *genus* delle misure di sicurezza - Configurabilità quale nuova e ulteriore sanzione - Esclusione - Sua esecuzione, da svolgersi con modalità da assicurare la rieducazione del condannato

(Art. 177, co. 2 c.p.; art. 230, co. 1 n. 2 c.p.)

*Liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt'uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è fattispecie tutta particolare, quale attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva; la misura, in inscindibile binomio con la liberazione condizionale, non è configurabile né come sanzione nuova né aggiuntiva, ed è solo nominalmente ascrivibile al *genus* delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità, tra cui garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In particolare, l'applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che chi ne usufruisce nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. A seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, l'istituto è assimilabile alle misure alternative alla detenzione, funzionalmente analogo alle modalità di esecuzione extramuraria della pena, finalizzato a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena.*

*La liberazione condizionale va ricondotta all'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato. In questa prospettiva, le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale trovano razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla*

*prova in libertà del condannato, per cui l'applicazione della misura, pur vincolata nell'an e nel quantum, non lo è nel quomodo, in quanto il suo contenuto non tipizzato permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso.*

*Il regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non è di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero all'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile.*

*L'art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto, irradiandosi su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale.*

CORTE COSTITUZIONALE, 11 aprile 2023 (ud. 21 febbraio 2023), n. 66 – SCIARRA, *Presidente* – ZANON, *Relatore*

**La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità della libertà vigilata applicata a seguito della concessione della liberazione condizionale: una pronuncia che fa chiarezza ma che lascia ancora qualche nodo da sciogliere**

La sentenza in commento riconosce la legittimità costituzionale della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, ricostruendone la *ratio* e le finalità. Poiché la liberazione condizionale presuppone il sicuro ravvedimento del condannato, la libertà vigilata in questi casi non può essere considerata una misura di sicurezza, e dunque non presuppone l'accertamento circa la pericolosità sociale dell'individuo. Secondo la Consulta, pertanto, i due istituti hanno un legame inscindibile, tale per cui devono leggersi unitamente: la funzione della libertà vigilata de qua è quella di verificare la correttezza del giudizio svolto *ex ante* circa il sicuro ravvedimento dell'individuo, e le prescrizioni che a questo vengono impartite hanno una *ratio* di controllo necessario al fine di garantire l'esecuzione della liberazione condizionale.

*The Constitutional Court rules about the legitimacy of the probation when enforced in conjunction with the conditional release: a decision that makes clarity but leaves some knots to untie*

*The present decision declares the constitutional legitimacy of the probation when it is enforced in conjunction with the conditional release, explaining its ratio and purpose. Since conditional release presupposes the "sure repentance" of the condemned, then the probation applied in conjunction with it cannot be considered a security measure, and then it doesn't presuppose an assessment of the social dangerousness of the individual. In the opinion of the Court, these two institutions have an inseparable bond, so that they need to be read together: the probation applied in conjunction with the conditional release has the function of verifying the ex-ante judgment about the repentance of the convict, and the precepts enforced to him have the ratio of controlling required in order to guarantee the conditional release execution.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa: il cuore della questione di legittimità. - 2. La libertà vigilata e le criticità della

variante di cui all'art. 230, co. 1 n. 2. - 3. Le soluzioni prospettate. - 4. L'inscindibile binomio libertà vigilata-liberazione condizionale nella lettura della Corte. - 5. Il nuovo volto rieducativo della libertà vigilata ex art. 230, co. 1 n. 2.

1. *Premessa: il cuore della questione di legittimità.* Con la sentenza n. 66/2023 la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione rimasta in sospeso per lungo tempo, avente ad oggetto la libertà vigilata.

Il problema, nello specifico, investiva l'inquadramento giuridico dell'istituto nei casi in cui viene applicato nei confronti di un soggetto liberato in via condizionale: se generalmente, infatti, esso ha la incontrovertibile natura di misura di sicurezza, d'altro lato è difficile inquadralo in tale veste quando viene applicato – in via *obbligatoria* – come effetto diretto ed immediato della concessione della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 230, co. 1 n. 2 c.p.

La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze<sup>1</sup> aveva riguardo, segnatamente, al fatto che in questi casi il codice non prevede alcun potere discrezionale del giudice in merito all'*an* e al *quantum* dell'applicazione della libertà vigilata, nonché alla sua possibile revoca anticipata nel caso di ulteriori progressi positivi del soggetto. L'art. 230, co. 1 n. 2 c.p. prescrive, invero, l'applicazione obbligatoria della libertà vigilata al liberato condizionalmente<sup>2</sup>, mentre l'art. 177, co. 2 c.p. prevede d'altro lato che, a seguito della concessione della liberazione, la pena si estingua quando ne sia decorso tutto il tempo residuo, ovvero cinque anni in caso di condannato all'ergastolo<sup>3</sup>. La combinazione di queste due disposizioni, dunque, fa sì che la libertà vigilata non solo sia applicata obbligatoriamente, ma anche che per essa, in questi casi – e diversamente da ciò che accade normalmente con riferimento alle misure di sicurezza – si abbia una durata in un certo senso “determinata” – in quanto corrispondente al residuo di pena.

---

<sup>1</sup> Trib. sorv. Firenze, ordinanza 15 marzo 2022, n. 791, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), nonché in Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28 del 13/7/2022. Per un commento all'ordinanza si rimanda a MANCA, *Liberazione condizionale e libertà vigilata: illegittimità dell'automatismo sanzionatorio, tra esigenze di proporzionalità, reinserimento sociale e superamento delle presunzioni assolute*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 12 aprile 2022.

<sup>2</sup> «La libertà vigilata è sempre ordinata: [...] 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale».

<sup>3</sup> «Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo».

Di qui, allora, il quesito del Tribunale di sorveglianza di Firenze se vi fossero profili di illegittimità costituzionale degli artt. 177, co. 2 e 230, co. 1 n. 2 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Il caso di specie scaturiva, segnatamente, dalla concessione della liberazione condizionale – con consequenziale applicazione della libertà vigilata – ad un soggetto condannato all’ergastolo per «aver fatto parte di un’organizzazione criminale» e per i «delitti di omicidio plurimo e detenzione illegale di armi [...] eseguiti per motivi di mafia e consumati» nel 1990<sup>4</sup>. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza volto alla concessione della liberazione, ovviamente, poggiava sul necessario presupposto dell’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell’art. 176, co. 1 c.p.<sup>5</sup>. Successivamente quest’ultimo presentava un’istanza al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere la revoca della libertà vigilata, rigettata con un provvedimento poi impugnato di fronte al Tribunale, il quale a sua volta ha sollevato la presente questione di legittimità.

Il problema all’origine riguardava – come si è anticipato – l’inquadramento della libertà vigilata applicata in queste ipotesi. Se si tiene presente, invero, che questa costituisce in genere una misura di sicurezza, e che queste, secondo l’attuale disciplina codicistica, si applicano una volta accertata la pericolosità sociale del soggetto, è giocoforza, allora, chiedersi come questo presupposto si ponga in relazione con il fatto che, sempre la disciplina codicistica, prevede quale presupposto fondamentale della liberazione condizionale – dalla quale scaturisce l’applicazione della libertà vigilata – il sicuro ravvedimento del reo. Non v’è chi non veda, infatti, come vi sia una contrapposizione tra il concetto

---

<sup>4</sup> Il che porterebbe, a sua volta, ad alcune considerazioni circa l’introduzione e l’evoluzione dei meccanismi ostativi per i soggetti condannati per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ord. pen., su cui è di recente intervenuto, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, il d.l. 162/2022 –convertito con la L. n. 199/2022– e, da ultimo, ma non in maniera sostanziale su tali meccanismi, il d.l. n. 20/2023 –convertito con la L. n. 50/2023–. Considerato che la questione di legittimità non atteneva a questi profili, però, non è qui il caso di soffermarvisi, valendo la pena notare soltanto che il soggetto in questione non era sottoposto ai meccanismi in questione, in quanto i fatti posti a base della sentenza di condanna sono stati compiuti prima che essi entrassero in vigore nel 1992.

<sup>5</sup> Nell’ordinanza del giudice *a quo*, infatti, si legge che il periodo di carcerazione del soggetto era stato «contrassegnato da effettiva partecipazione alle attività trattamentali, da particolare impegno negli studi universitari e dall’esistenza di un adeguato percorso di revisione critica – che lo aveva portato a riconoscere l’origine della propria condotta omicida nell’inesperienza, ignoranza ed impulsività della giovane età – oltre che dalla fruizione di diversi giorni di liberazione anticipata, dalla ammissione al beneficio dei permessi premio e della semilibertà».

di “pericolosità sociale”, da un lato, e quello di “sicuro ravvedimento” dall’altro.

Per tal via, dunque, si scorge già il vero problema che la Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere.

2. *La libertà vigilata e le criticità della variante di cui all’art. 230, co. 1 n. 2.* La libertà vigilata, come constatato dalla stessa Corte nella sentenza in commento, «si presenta ordinariamente come misura di sicurezza a tutti gli effetti» e rientra, in particolare, tra le cc.dd. misure personali di carattere non detentivo. Essa si basa su una serie di prescrizioni che vengono impartite al destinatario del provvedimento da parte del giudice, che ha il compito di individuare quelle che possano, al meglio, contenere la sua pericolosità sociale – e dunque evitare la possibile commissione di nuovi reati – e, allo stesso tempo, favorire un suo reinserimento nella società. Di qui un elemento fondamentale emerge in maniera evidente: la libertà vigilata, quale misura di sicurezza, presenta due componenti, l’una di carattere afflittiva, in quanto volta al “controllo” del soggetto – ex art. 228, co. 2 c.p. –, e l’altra rieducativa, in quanto volta anche al suo riadattamento sociale – ex art. 228, co. 4 c.p.<sup>6</sup>

L’art. 228 c.p., in particolare, richiede una necessaria individualizzazione del provvedimento di applicazione della misura, che reca dunque quelle prescrizioni che risultano meglio atte a garantire le funzioni sopradette in relazione al caso concreto che si presenta<sup>7</sup>: le uniche prescrizioni “fisse” previste dalla legge, invero, discendono dall’art. 190 disp. att. c.p.p., che prevede obblighi di conservazione e presentazione su richiesta della carta precettiva, l’obbligo di informare gli organi di vigilanza dei mutamenti di abitazione e il divieto di

<sup>6</sup> Così anche GALLUCCI-SALVI, *Art. 228*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da Lattanzi-Lupo, Milano, 2022, vol. II, libro I; GRASSO, *art. 228*, in *Commentario sistematico del Codice penale*<sup>2</sup>, a cura di Romano-Grasso-Padovani, Milano, 2011, vol. III; MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Milano, 2020; ID., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di Diritto Penale, Parte Generale*<sup>4</sup>, Milano, 2020; PULITANÒ, *Diritto penale*<sup>5</sup>, Torino, 2017. Sembra utile segnalare in proposito quanto deriva dall’art. 55 ord. pen., ai sensi del quale «nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 228 del c.p., il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale», norma che è valsa, in dottrina, a rinominare l’istituto in “libertà vigilata assistita”.

<sup>7</sup> Così anche MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*<sup>5</sup>, Torino, 1981 vol. III; più di recente, CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2014, vol. III, nonché MANNA, *Manuale di diritto penale*, cit.; ID., *Corso di diritto penale*, cit. Sul punto, si veda anche MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*<sup>4</sup>, Milano, 2015.

trasferimento di residenza o dimora in un comune diverso senza autorizzazione; d'altro lato, poi, l'art. 228, co. 3 c.p. prevede la modificabilità in ogni momento delle prescrizioni impartite.

Per avvicinarsi, ora, al cuore del problema, occorre evidenziare che il Codice distingue casi in cui *può* essere ordinata la libertà vigilata – art. 229 – da casi in cui essa *deve* esserlo – art. 230 –, e proprio tra questi ultimi si trova l'ipotesi che qui interessa, giacché viene disposto che la libertà vigilata «è sempre ordinata» al liberato condizionalmente.

L'applicazione facoltativa, in particolare, si basa sul giudizio discrezionale di pericolosità sociale effettuato in concreto da parte del giudice; quella obbligatoria, invece, dovrebbe trovare fondamento in una presunzione di pericolosità effettuata *a priori* dal legislatore<sup>8</sup>. Di qui, ora, si aggiunge un tassello, in quanto ad oggi, a seguito dell'intervento della Legge Gozzini<sup>9</sup> che ha determinato il venir meno della cd. presunzione di pericolosità sociale<sup>10</sup>, si è consolidata l'opinione secondo la quale anche nelle ipotesi in cui la legge prevede l'applicazione obbligatoria di una misura di sicurezza, il giudice deve comunque procedere, prima, all'accertamento in concreto circa la pericolosità sociale dell'individuo<sup>11</sup>. La legge appena citata, infatti, ha disposto l'abrogazione dell'art. 204 c.p., prevedendo d'altro canto che «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» – art. 31.

Il problema, perciò, è che se si ritenesse che anche nel caso della libertà vigilata applicata al liberato in via condizionale si abbia a che fare con una misura di sicurezza, ne deriverebbe il necessario accertamento della pericolosità sociale del condannato, che sembrerebbe però contrastare con il sicuro ravvedimento

<sup>8</sup> Così MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit.

<sup>9</sup> Si tratta della Legge n. 663/1986, di modifica all'ordinamento penitenziario e dell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

<sup>10</sup> Tale eliminazione, in particolare, costituisce un perfetto adeguamento all'indirizzo che, negli anni precedenti, era stato avviato dalla Corte costituzionale, che aveva provveduto a dichiarare illegittime alcune ipotesi di presunzione di pericolosità. Si vedano, in proposito, le sentenze: n. 1/1971, n. 139/1982 e n. 249/1983, tutte consultabili presso [cortecostituzionale.it](http://cortecostituzionale.it)

<sup>11</sup> Sul punto, in dottrina, BARONE, voce *Liberazione condizionale*, in *Dig. Disc. Pen.*<sup>4</sup>, Torino, 1993; DE FRANCESCO, *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2011; GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>5</sup>, Milano, 2020; MANNA, *Manuale di diritto penale*, cit.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit.; VENEZIANI, *La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, t. II, 2014.

che costituisce presupposto necessario della liberazione condizionale; d'altro lato, invece, laddove si ritenesse che in questo caso non si tratti di una misura di sicurezza, si supererebbe certamente questo problema, nel senso che questa ipotesi di libertà vigilata non richiederebbe il previo accertamento della pericolosità sociale, con la contraria apertura, però, di una diversa questione, ossia quella della natura da riconoscere all'istituto e della disciplina conseguentemente applicabile.

Un elemento, a questo punto, necessita di essere chiarito: la soluzione del problema, anche secondo il percorso logico-ermeneutico seguito dalla Corte, non può prescindere dalla considerazione, accanto alla libertà vigilata, dei tratti fondamentali della liberazione condizionale, che ad essa fa da cornice. Ciò perché la relazione tra le due, come si legge in sentenza, costituisce «una sorta di inscindibile binomio», premessa da cui sembra partire anche l'ordinanza del giudice rimettente.

La liberazione condizionale<sup>12</sup>, sebbene originariamente inserita dal legislatore tra le cause di estinzione della pena, viene ad oggi considerata, dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, piuttosto come una modalità di esecuzione della stessa<sup>13</sup>, grazie alla quale il soggetto esce effettivamente dal circuito penitenziario per il tempo residuo da scontare – ovvero cinque anni se condannato all'ergastolo. Una volta trascorso tale periodo, dunque, la pena si estingue di diritto.

Presupposto fondamentale della liberazione, al di là di quelli afferenti alla pena che qui non interessano<sup>14</sup>, è il sicuro ravvedimento accertato dal giudice<sup>15</sup> a

---

<sup>12</sup> Per una completa ricostruzione dell'istituto, sia dal punto di vista storico che strettamente giuridico, si rimanda a BARONE, voce *Liberazione condizionale*, cit.

<sup>13</sup> Così, in dottrina: DE FRANCESCO, *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, cit.; GALLO, *Appunti di diritto penale*, Torino, 2006, vol. IV; MANNA, *Manuale di diritto penale*, cit.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit. In giurisprudenza, invece: Cass., Sez. I, 29 novembre 2016, n. 13934, in *DeJure* e, prima di essa, Cass., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 4678, in *DeJure*.

<sup>14</sup> Sia consentito, in proposito, il semplice richiamo all'art. 176 e alla manualistica richiamata nella nota precedente.

<sup>15</sup> Questa espressione è stata introdotta dalla cd. Legge Gozzini, che ha sostituito la precedente, che invece richiedeva una “buona condotta”. Sull'individuazione del contenuto del presupposto previsto dalla norma si sono largamente concentrate tanto la dottrina quanto la giurisprudenza di legittimità. Non interessando precipuamente in tale sede questo problema, sia consentito il richiamo, quanto alla dottrina, tra i vari, a: BARONE, voce *Liberazione condizionale*, cit.; DE FRANCESCO, *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, cit.; GALLO, *Appunti di diritto penale*, cit.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit.; PADOVANI, art. 176, in *Commentario sistematico del Codice penale*, cit. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, invece, di recente si è espressa Cass., Sez. I, 23 marzo 2021, n. 19818, in *DeJure*; si

seguito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale<sup>16</sup>, si instaura un vero e proprio diritto soggettivo alla concessione della misura<sup>17</sup>.

La liberazione condizionale, alla luce anche degli interventi del legislatore e della giurisprudenza, ad oggi si inserisce in una logica che non è più esclusivamente premiale, com'era in origine, quanto piuttosto nella finalità rieducativa che la Costituzione richiede per ogni pena. Il condannato, infatti, per il tramite di questa misura, acquista ulteriore libertà effettuando un nuovo passo in avanti per il proprio reinserimento sociale, pur dovendo sottostare a determinate regole e ad un certo controllo che derivano appunto dalla libertà vigilata.

3. *Le soluzioni prospettate.* Rispetto al problema in esame si deve evidenziare, anzitutto, che la Corte era stata investita di identica questione già più di quarant'anni fa<sup>18</sup>. Se l'esito è stato pur sempre una dichiarazione di infondatezza, in quell'occasione la Consulta non ha, però, preso in considerazione la questione inerente alla natura della libertà vigilata *de qua*: un'occasione mancata, avendo la Corte ritenuto di poter aggirare il problema soffermandosi soltanto sui motivi per cui la disciplina combinata tra gli artt. 177 e 230 c.p. non potesse considerarsi in contrasto con i principi costituzionali. Certo, l'approccio è stato certamente pragmatico, ma ha lasciato in sospeso una questione che ha dovuto attendere altri quarantasei anni per essere affrontata di nuovo.

Non si può tacere, inoltre, di altra decisione che ancor prima aveva già evidenziato esplicitamente «l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente, nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale»<sup>19</sup>. Pur avendo la questione caratteri

---

rimanda, poi, a Cass., Sez. I, 28 ottobre 1991, in *Cass. pen.*, 1993, 1, 62; Cass., Sez. II, 29 aprile 1978, Rv. 138796, in *Cass. pen.*, 1979, 5-6, 561; nonché Cass., Sez. I, 5 gennaio 1978, Rv. 137574 e Rv. 137575, in *Cass. pen.*, 1979, 5-6, 561; Cass., Sez. I, 4 maggio 1977, Rv. 136296 e Rv. 136297, in *Cass. pen.*, 1978, 8-9, 1008.

<sup>16</sup> Da ultimo Corte cost., 25 maggio 1989, n. 282, ma prima di essa si veda anche Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204, entrambe in *www.consultaonline.it*.

<sup>17</sup> Nello stesso senso, in dottrina: DE FRANCESCO, *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, cit.; GREVI-GIOSTRA-DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di Della Casa, Padova, t. I, 2011. *Contra*: GALLO, *Appunti di diritto penale*, cit.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit. Fa riferimento all'esistenza di un diritto anche Cass., Sez. I, 16 marzo 1977, Rv. 135999, in *Cass. pen.*, 1978, 8-9, 1009.

<sup>18</sup> Si fa riferimento, in particolare, a Corte cost., 12 maggio 1977, n. 78, in *www.consultaonline.it*.

<sup>19</sup> Corte cost., 28 gennaio 1970, n. 11, in *www.consultaonline.it*.

parzialmente differenti<sup>20</sup>, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulle differenze fondamentali intercorrenti tra la libertà vigilata “ordinaria”, e quella derivante dalla liberazione condizionale. Le misure di sicurezza, da un lato, «sono per loro natura indeterminate nel massimo di durata, ed in relazione al principio informatore secondo cui debbono essere commisurate alla pericolosità della persona che vi è sottoposta, sono soggette, decorso un periodo minimo stabilito *ex lege* per ciascuna di esse, ad un continuo riesame onde adeguarle alle mutevoli condizioni personali del soggetto; sono inoltre applicate, in linea di principio, successivamente all’espiazione della pena e la legge determina particolari sanzioni in caso di trasgressione agli obblighi prescritti (art. 231 cod. pen.)»; la libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, d’altro lato, «comporta regole di condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, o fissato in un quinquennio qualora si tratti di condannati all’ergastolo. Essa non è conseguentemente prorogabile o revocabile; in caso di violazione non si applicano sanzioni altrimenti previste, bensì viene revocato il beneficio della liberazione».

Tornando ad oggi, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità partendo da due presupposti: da un lato, a detta del Collegio, la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale doveva considerarsi una sanzione penale afflittiva a tutti gli effetti, che «come tale comporta una significativa restrizione della libertà personale»; dall’altro, però, data la premessa, la conseguenza sarebbe stata che in realtà la sua natura specifica avrebbe dovuto considerarsi irrilevante, giacché «come tutte le sanzioni *lato sensu* penali [...] deve confrontarsi con il principio della proporzionalità, della finalità rieducativa e dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio».

Il risultato finale sarebbe stato che la disciplina in esame, alla luce dell’esclusione di ogni discrezionalità del giudice in merito all’*an* e al *quantum* della libertà vigilata, avrebbe determinato un automatismo sanzionatorio inaccettabile, e come tale da censurare alla luce degli artt. 3 e 27 Cost<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> La questione promossa, in quel caso, riguardava i poteri di revoca anticipata delle misure di sicurezza attribuiti al Ministro della Giustizia, sulla premessa (implicita) del giudice *a quo* che la libertà vigilata legata alla liberazione condizionale dovesse considerarsi una misura di sicurezza. La Corte, in tale occasione, evidenziava che «tale opinione è infondata giacché, secondo la comune interpretazione, il potere ministeriale di revoca anticipata delle misure di sicurezza non si estende all’ipotesi, tutta particolare, della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale del condannato».

<sup>21</sup> Sul problema dell’automatismo sanzionatorio in materia penale, in particolare, la Corte si è già soffermata più volte, consolidando l’indirizzo secondo cui la regola, certamente, è quella della mobilità della

Sull'irrelevanza della natura dell'istituto si è espressa anche l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale – AIPDP –, intervenuta nel giudizio in qualità di *amicus curiae*. Essa, avendo aderito all'opinione del Tribunale sulla superabilità della questione circa la natura dell'istituto, concordava anche sul suo innegabile carattere afflittivo, dal quale sarebbe derivato il necessario rispetto dei canoni di rieducazione, proporzionalità e individualizzazione.

Il profilo di maggior criticità, in particolare, sarebbe stato in quella che sembrava essere a tutti gli effetti una presunzione di pericolosità posta *a priori* dal legislatore come presupposto della libertà vigilata. Partendo dalla premessa del carattere afflittivo della misura, infatti, appariva evidente la necessità di fare i conti con questo elemento non facilmente accettabile. Le presunzioni di pericolosità previste *ex lege*, infatti, secondo giurisprudenza costante della Consulta<sup>22</sup>, possono ammettersi soltanto laddove rispondano ai criteri di ragionevolezza e rieducazione. E di ciò non può dubitarsi, perché stante il dettato costituzionale, certo appaiono delicate le ipotesi in cui la legge prevede misure di carattere afflittivo da applicarsi obbligatoriamente e senza alcuna discrezionalità: avendo, infatti, il sistema sanzionatorio virato da tempo verso un'applicazione di carattere strettamente soggettiva – nel senso che si pone sempre un'attenzione particolare al soggetto e alla sua evoluzione nel corso del trattamento esecutivo al fine di meglio adattare quest'ultimo al primo –, allora sembrerebbe porsi in frizione con questo assunto una presunzione di pericolosità posta a base dell'applicazione obbligatoria di una misura afflittiva<sup>23</sup>.

Sul profilo della ragionevolezza, secondo l'AIPDP l'applicazione necessaria della libertà vigilata doveva ritenersi illegittima in quanto determinante «un

---

pena, ma in determinate circostanze è da ritenersi legittima anche una pena di carattere fisso. Sul punto, senza che qui ci si soffermi più di tanto (in quanto, come si vedrà, si tratta di un problema non del tutto rilevante) sia consentito il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, alle sentenze: n. 67/1963 in *consultaonline*; n. 104/1968, in *cortecostituzionale.it*; n. 50/1980, in *cortecostituzionale.it*; n. 222/2018, in *cortecostituzionale.it*; nonché, da ultima, n. 185/2021, in *cortecostituzionale.it*.

<sup>22</sup> In proposito si possono richiamare alcune sentenze della Corte costituzionale sull'utilizzo delle presunzioni nel sistema sanzionatorio-esecutivo: Corte cost., 23 dicembre 1998, n. 418; Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222; Corte cost., 8 marzo 2019, n. 40; Corte cost., 24 aprile 2020, n. 73; Corte cost., 21 ottobre 2021, n. 197, tutte consultabili in *www.consultaonline.it*.

<sup>23</sup> Su una posizione molto simile si è posta anche l'Unione delle Camere Penali Italiane la quale, intervenuta anch'essa nel giudizio, rappresentava la necessità di chiarire la natura di misura di sicurezza della libertà vigilata *de qua*, con conseguente e necessario previo accertamento della pericolosità sociale, ovvero, in alternativa, di qualificarla come una modalità esecutiva della pena che richiede il rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione e rieducazione, con la conseguenza di dover allora accertare un contrasto con i principi costituzionali a causa del proprio carattere fisso.

meccanismo applicativo rigido, frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole che assegna prevalenza assoluta a esigenze general-preventive rispetto a quelle special-preventive. Esso postula, infatti, l'esistenza di una *presunzione assoluta* di pericolosità sociale o, per coloro che ritengono che *non* si tratti di una misura di sicurezza, di una ineludibile necessità di controllo sulla persona condizionalmente liberata. Sia sul piano generale, sia, tanto più, nelle particolari situazioni sopra segnalate, una simile presunzione è manifestamente irragionevole», anche perché troverebbe fondamento nel presupposto che «l'esigenza di controllo, accertata al momento della liberazione, risulti immutata per l'intero periodo di tempo in cui la misura sia eseguita, rivelando, nella disciplina della libertà vigilata *de qua*, una presunzione ulteriore, concernente, questa volta, il perdurare delle esigenze di controllo».

Sul profilo della proporzionalità, invece, «la durata predeterminata, fissa e imm modificabile, della libertà vigilata per gli ergastolani si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena, perché sottrae al giudice il potere di adeguare l'entità della misura alla consistenza dei bisogni socioriabilitativi del soggetto».

L'AIPDP, dunque, si allineava alla posizione del giudice rimettente, aggiungendo il preteso contrasto della disciplina con l'art. 11 Cost. in combinato disposto con l'art. 49 CDFUE e con l'art. 117 in combinato disposto con gli artt. 3, 5, 2, prot. n. 4 CEDU quale parametro interposto<sup>24</sup>.

A fronte di queste premesse, allora, alla Corte si presentava essenzialmente un'alternativa: da un lato, infatti, avrebbe potuto allinearsi a queste indicazioni e travolgere la disciplina della libertà vigilata *de qua* con le conseguenti ricadute su quella della liberazione condizionale; dall'altro, invece, l'unica via per “salvare” le disposizioni al vaglio era quella di togliere ogni autonomia a tale ipotesi di libertà vigilata, quasi che non fosse un istituto a sé stante, e ricondurla nella

---

<sup>24</sup> In proposito, infatti, occorre considerare che, come sottolineato dalla stessa AIPDP, si rientrerebbe pienamente nella nozione di “materia penale” elaborata nel corso del tempo dalla Corte EDU con riferimento all'art. 7 della Convenzione. Rispetto a tale nozione, comunque, per un approfondimento di carattere giurisprudenziale si rimanda a *Corte EDU*, sentenza 8 giugno 1976, *Engel and others v. The Netherlands*; sentenza 13 novembre 1982, *Ozturk v. Germany*; sentenza 20 gennaio 2009, *Sud Fondi s.r.l. v. Italy*; sentenza 17 settembre 2009, *Scoppola v. Italy*; sentenza 4 marzo 2014, *Grande Stevens v. Italy*; sentenza 28 giugno 2018, *G.I.E.M. v. Italy*; tutte consultabili in *hudoc.echr.coe.int*. Per un approfondimento di carattere manualistico, invece, si rimanda a MASSARO, *L'art. 7 CEDU. Le nozioni autonome di “legge” e di “materia penale”*, *Appunti di diritto penale europeo*, Torino, 2020, 92.

sua interezza alla liberazione condizionale per, essenzialmente, riferire il giudizio al contenuto di quest'ultima.

La Consulta, al dunque, ha deciso di propendere per questa seconda alternativa, dichiarando non fondate le questioni di legittimità prospettate. Per arrivare a tale risultato, però, si è rivelato necessario chiarire, una volta per tutte, la *ratio* e la funzione della libertà vigilata ex art. 230, co. 1 n. 2.

4. *L'inscindibile binomio libertà vigilata-liberazione condizionale nella lettura della Corte.* Deve essere sottolineato prima di tutto che la sentenza, riprendendo e sviluppando quella tendenza che si era affacciata nelle precedenti pronunce, esclude esplicitamente che si abbia a che fare con una misura di sicurezza, confermando così un orientamento che già da tempo andava affermandosi nella dottrina<sup>25</sup> e nella giurisprudenza di legittimità<sup>26</sup>: generalmente, infatti, si riteneva che vi fosse una diversità dell'istituto in esame rispetto alla "ordinaria" libertà vigilata, e ciò non solo per la contrapposizione pericolosità sociale-sicuro ravvedimento di cui si è detto più sopra, ma anche per le diversità strutturali e di funzione che vengono in evidenza nel caso di cui si discute<sup>27</sup>, tutti elementi che vengono ben evidenziati dalla sentenza in commento. Anche qualora, quindi, questa forma di libertà vigilata potesse ascriversi formalmente al

<sup>25</sup> In proposito si possono richiamare, tra i vari: COPPETTA, *La liberazione condizionale: presupposti*, in *Manuale di diritto penitenziario*<sup>3</sup>, a cura di Della Casa-Giostra, Torino, 2021; DE FRANCESCO, *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, cit.; GARGIULO, art. 177, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da Lattanzi-Lupo, Milano, 2022, vol. II; GRASSO, art. 230, in *Commentario sistematico del Codice penale*<sup>3</sup>, cit.; MANNO, art. 230 c.p., in *Codice penale commentato*, a cura di Ronco-Romano, in [www.onelegale.wolterskluwer.it](http://www.onelegale.wolterskluwer.it); MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit.; PULVIRENTI, in *Manuale della esecuzione penitenziaria*<sup>3</sup>, a cura di Corso, Milano, 2019; RAMACCI, *Corso di diritto penale*<sup>3</sup>, Torino, 2015; sul punto si veda anche BARONE, voce *Liberazione condizionale*, cit., il quale sostiene che ci si ritrovi comunque di fronte ad una misura di sicurezza, seppur atipica.

<sup>26</sup> Si vedano: Cass., Sez. I, 19 marzo 1991, in *Cass. pen.*, 1991, 10, 1567, che evidenzia le differenze strutturali e funzionali intercorrenti tra le due ipotesi, nonché l'incompatibilità tra pericolosità sociale e ravvedimento; ma anche Cass., Sez. I, 1 marzo 1977, Rv. 135421, in *Cass. pen.*, 1979, 5-6, 562.

<sup>27</sup> Si pensi, ad es., alla disciplina relativa alla durata della misura. Se di norma, come accade per le altre misure di sicurezza, vi è solo un limite minimo di durata (fissato in un anno) previsto dal legislatore senza un limite massimo, tra le deroghe a questa regola rientra proprio l'ipotesi di cui ci stiamo occupando, laddove come si è visto il legislatore prevede che la misura si applichi per il tempo residuo della pena, ovvero cinque anni in caso di ergastolo. Si pensi, poi, anche alla revocabilità delle misure di sicurezza e alla irrevocabilità di questa particolare ipotesi, nonché alle diverse regole previste per i casi di violazioni delle prescrizioni in un caso e nell'altro: nell'ipotesi in esame non si applica la disciplina prevista in generale per la libertà vigilata di cui all'art. 231 c.p., ma quanto previsto dall'art. 177, co. 1 c.p. circa la liberazione condizionale, ai sensi del quale la conseguenza è quella della revoca del beneficio. Sulle diversità di funzione, invece, ci si soffermerà ampiamente nel corso del commento.

*genus* delle misure di sicurezza, sostanzialmente essa se ne distanzierebbe, e non poco<sup>28</sup>.

Secondo la Consulta l'incompatibilità tra il concetto di pericolosità sociale e quello di sicuro ravvedimento è tale da escludere già di per sé la riconducibilità dell'istituto, nella sostanza, alle misure di sicurezza: «l'uno esclude infatti l'altro», dice la Corte, «giacché «il ravvedimento è appunto il presupposto su cui si basa la valutazione che il condannato non è più socialmente pericoloso» (sentenza n. 273 del 2001)».

A ben guardare, infatti, un soggetto che sia da considerarsi socialmente pericoloso non può essere definito anche sicuramente ravveduto, così come, al contrario, un giudizio positivo circa il sicuro ravvedimento di un soggetto postula necessariamente l'esclusione della sua pericolosità sociale.

La conseguenza logica è che l'applicazione della libertà vigilata non può qui certo legarsi alla valutazione di pericolosità del condannato, in quanto la concessione della liberazione condizionale richiede, al contrario, il giudizio sul suo sicuro ravvedimento.

Inizia così ad apparire chiaro l'elemento cui si lega la libertà vigilata *de qua*, ossia la condizione di liberato condizionalmente, che del resto ne è, appunto, il presupposto. Per comprendere la *ratio* e la finalità dell'istituto, allora, come prima si è detto, è proprio su tale circostanza che bisogna porre l'attenzione.

La liberazione condizionale, in particolare, si basa su un giudizio provvisorio di ravvedimento «che attende, appunto, conferma in una situazione, più completa ed effettiva, di libertà», situazione in cui si inserisce la vigilanza sul condannato. Il sicuro ravvedimento, perciò, è un requisito che, per così dire, si trasla sulla condizione di liberato sotto vigilanza.

Il legame che si instaura tra i due istituti è tale per cui l'uno deve essere letto sulla base dell'altro, giacché la liberazione condizionale può dirsi una misura alternativa alla detenzione in quanto essa consente un certo reinserimento nella società al fine di verificare la correttezza del giudizio sul ravvedimento: essa «comporta proprio la sostituzione della pena carceraria con prescrizioni di incidenza bensì afflittiva, ma di certo attenuata rispetto alla detenzione, quali quelle proprie della libertà vigilata, che si assume allora «accompagn[ino] necessariamente lo stato di libertà condizionale» (sentenza n. 282 del 1989)». Viceversa, la libertà vigilata in questi casi si spiega proprio in funzione dello *status*

---

<sup>28</sup> Così, anche GARGIULO, *art. 177*, cit.

di liberato sotto condizione, in quanto il soggetto «sta spiando, in forma diversa, la pena originariamente inflittagli, questa sì doverosamente commisurata alle specificità della situazione concreta», ed è proprio questo elemento che consente di ritenere legittima la predeterminazione della durata della libertà vigilata in queste ipotesi.

Di qui, allora, la *ratio* e la finalità dell'istituto risultano chiare. Il liberato condizionalmente, in un certo senso, è come se fosse stato affidato in prova, e dunque la libertà vigilata ha il fine di consentire la verifica circa il suo sicuro ravvedimento, dovendosene sottolineare una funzione non tanto di controllo, quanto piuttosto di stimolo all'esito positivo della prova, non potendo comunque venir meno le esigenze di tutela della collettività quando si tratti di liberare un soggetto prima che abbia espiato il periodo di pena irrogata<sup>29</sup>. Ma d'altro lato, ed è forse qui che si inserisce il necessario bilanciamento che consente di spiegare l'applicazione della libertà vigilata in questi casi, non si può neanche chiudere ogni porta a chi, nel corso degli anni, abbia dato prova di una revisione critica della propria esperienza, dimostrando al contempo la capacità di aderire alle regole, ai valori e ai principi propri di una società civile democratica.

La libertà vigilata, dunque, in queste ipotesi ha un'evidente funzione di controllo, al fine di valutare se davvero il soggetto si sia ravveduto anche nei fatti, in una sorta di "messa in prova"<sup>30</sup>. Le prescrizioni e gli obblighi che il giudice impartisce al momento della sua applicazione trovano, secondo la Corte, «razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato».

Ecco, allora, che appare chiara la conclusione della Consulta. Se la liberazione condizionale, letta come sopra, può ben essere ricondotta alla categoria delle misure alternative alla detenzione, tale ascrizione è possibile proprio grazie alla sua unione con la libertà vigilata: «liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt'uno», dice la Corte, e dunque esse «si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione».

---

<sup>29</sup> Ci si rifà, così, ad una doppia anima dell'istituto: l'una volta alla risocializzazione del soggetto, tramite anche l'intervento del servizio sociale previsto dall'art. 55 ord. pen., l'altra volta comunque ad un controllo nei suoi confronti.

<sup>30</sup> Questa lettura era stata proposta alcuni anni fa, in maniera molto simile, da BARONE, voce *Liberazione condizionale*, cit., 423; ma, più di recente, v. GARGIULO, art. 177, cit., nonché GALLUCCI-SALVI, art. 228, cit.

Ciò che appare, dunque, è che per tal via la libertà vigilata *de qua* non possa essere letta come un qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla liberazione condizionale – come esplicitamente confermato dalla Corte e contrariamente a quanto sembrava emergere dall’ordinanza del giudice *a quo*<sup>31</sup> –, ma piuttosto essa dovrebbe essere letta come contenuto della liberazione condizionale, nel senso che l’una è, come si è detto, la cornice, ed allora assume significato soltanto in quanto al suo interno si inserisca anche il quadro, e dunque le prescrizioni, gli obblighi e i controlli che il giudice impone con la libertà vigilata. Per dirla in altri termini, la liberazione condizionale è una misura che si riempie di significato nel momento in cui ad essa si accompagna la libertà vigilata, che permette di operare un controllo sul soggetto nel corso del suo reinserirsi nel corpo sociale, al fine di vagliare il suo ravvedimento e dunque la sua adesione ai valori della società. Senza la libertà vigilata, infatti, è evidente che la liberazione condizionale cambierebbe completamente volto. E, d’altro canto, è pur giusto che vi sia un periodo, per così dire, di controllo, volto a confermare *ex post* il vaglio sul ravvedimento compiuto *ex ante* dal giudice.

La libertà vigilata nell’ipotesi in questione, dunque, non può essere letta isolatamente perché rappresenta uno strumento indispensabile per l’esecuzione della liberazione condizionale, ed esiste soltanto in quanto esiste quest’ultima, della quale diventa contenuto ed attuazione. La libertà vigilata, perciò, deve leggersi non come un istituto a sé stante, bensì *necessariamente* in chiave funzionale alla liberazione condizionale. Quest’ultima, insomma, è l’istituto di riferimento; la prima, invece, è il contenuto di esso, che vi si accompagna obbligatoriamente.

5. *Il nuovo volto rieducativo della libertà vigilata ex art. 230, co. 1 n. 2.* Da quanto detto sino ad ora, infine, la Corte trae due conseguenze fondamentali. La prima è che alla libertà vigilata *ex art. 230, co. 1 n. 2* non può applicarsi lo statuto generale delle misure di sicurezza: la rilevanza di ciò, in particolare, sta non solo nel fatto che il giudice non dovrà accertare la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto, quanto anche, e soprattutto, nel fatto che questi non avrà il potere, nel corso del periodo di libertà, di verificare la permanenza del requisito stesso in vista di una revoca anticipata della misura.

---

<sup>31</sup> La libertà vigilata applicata in questi casi, infatti, viene definita «una misura afflittiva in aggiunta» alla liberazione condizionale.

La seconda conseguenza, invece, è che il principio di mobilità, proporzionalità e individualizzazione della pena invocato dal giudice *a quo* risulta pienamente rispettato nell'impostazione offerta: «l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella di predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha così potuto irrogare una pena di entità proporzionata al fatto da questi commesso». La libertà vigilata sarà determinata, sì, nell'*an* e nel *quantum*, ma non nel *quomodo*, giacché, come più sopra si è evidenziato, è ampia la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle prescrizioni necessarie. L'*an* e il *quantum*, del resto, come si è visto si legano alla pena irrogata e a come essa si evolve nell'ambito della progressione trattamentale, mentre, secondo la Consulta, è sul *quomodo* che occorre concentrare l'attenzione per valutare la legittimità della disciplina in relazione agli artt. 3 e 27.

E su questo punto, in effetti, il legislatore lascia ampi spazi di discrezionalità, giacché le prescrizioni stabilite direttamente dalla legge sono minime, mentre è il giudice a valutare quali debbano essere impartite nel caso concreto al condannato, venendo comunque fatta salva la possibilità di modificarle o limitarle successivamente in ogni momento - art. 228 c.p. -. Questa apertura, dice la Corte, «permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso», e la possibile modifica delle prescrizioni permette di dare una certa mobilità all'istituto e di modellarlo, anche nel corso del tempo, secondo l'evoluzione del reinserimento del soggetto.

Quanto detto, perciò, consentirebbe di ritenere rispettato il criterio della proporzionalità e dell'individualizzazione. Ma le stesse ragioni, a ben guardare, si possono far valere anche rispetto al canone della rieducazione, che, sottolinea la Corte, risulta oltretutto rafforzato dall'art. 55 dell'ordinamento penitenziario, che prevede l'intervento, nel corso della libertà vigilata, del servizio sociale in funzione di sostegno e assistenza: «si tratta di una disposizione che evidenzia come l'istituto in esame non solo non contraddica obiettivi di risocializzazione, ma sia anzi spiccatamente orientato a concretizzarli, mediante l'attivazione di uno strumento di accompagnamento del reo nel suo percorso di restituzione alla vita sociale».

In definitiva, dunque, non può dubitarsi della legittimità costituzionale della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, in quanto «la liberazione

condizionale resta, tra le modalità alternative alla detenzione in carcere, quella che dischiude i maggiori spazi di libertà per il condannato, spazi che, da una parte, consentono il più completo reinserimento nel consorzio civile e giustificano, dall'altra, anche in ragione della possibile estinzione della pena, gli opportuni controlli».

Il percorso logico-ermeneutico svolto dalla Corte, al termine, fa sì che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza aventi ad oggetto gli artt. 177, co. 2, e 230, co. 1 n. 2 c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione siano «non fondate».

Tirando le somme, si può certo affermare che questa pronuncia rappresenti senz'altro un passo avanti nella riflessione attorno alla libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente, rimasta sospesa per lungo tempo. Va detto però che se da un lato, avendo ricondotto l'istituto in esame *in toto* alla disciplina della liberazione condizionale, l'intervento della Corte ha certamente superato i problemi sollevati dal giudice *a quo* – relativi alla finalità e alla *ratio* della libertà vigilata –, dall'altro, può comunque rimanere l'impressione che, l'aver svuotato di autonomia tale istituto, abbia rappresentato un utile *escamotage* per aggirare la questione di costituzionalità, senza risolvere però definitivamente i profili di ambiguità legati al *genus* cui ricondurlo e alla presunzione di pericolosità che pur sempre sembra starne a fondamento.

Sul punto sarebbe certamente auspicabile un intervento del legislatore, che riformuli la disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 177, co. 2 e 230, co. 1 n. 2<sup>32</sup>; in questa prospettiva si potrebbe pensare ad un'abrogazione del n. 2 dell'art. 230, co. 1, e del riferimento alla libertà vigilata all'interno della disciplina della liberazione condizionale, completando quest'ultima, a sua volta, con le disposizioni necessarie circa le prescrizioni adottabili dal giudice in sede di concessione della misura, la durata e la fissità di esse.

L'idea, ponendosi sul piano pratico, sarebbe quella di creare una disposizione *ad hoc* all'interno della disciplina della liberazione condizionale che abbia riguardo: a) al suo contenuto, che potrebbe sostanzialmente riprendersi dalle regole circa le prescrizioni inerenti alla libertà vigilata e la loro modificabilità; b) alla sua durata, che potrebbe essere quella già prevista dall'art. 177, co. 2. Tutto ciò provvedendosi, allo stesso tempo, ad eliminare il riferimento alla

---

<sup>32</sup> Sulle nuove letture dell'istituto della liberazione condizionale, sia consentito rimandare alla dottrina e alla giurisprudenza citate alle note n. 13 e n. 17. La stessa AIPDP con il suo intervento in giudizio, del resto, nel prospettare l'illegittimità costituzionale dell'attuale disciplina si è soffermata su tale necessità.

violazione delle prescrizioni imposte con la libertà vigilata contenuto nell'art. 177, co. 1 ed inserendo una disposizione specifica per i casi in cui si violino quelle imposte con la liberazione condizionale.

Una soluzione che consentirebbe di superare tutti i problemi che fin qui si sono posti, escludendo una volta per tutte la riconducibilità della "libertà vigilata" in questione alle misure di sicurezza e riportando la disciplina della liberazione condizionale perfettamente in linea con il sistema costituzionale di necessario riferimento.

**LORENZO DE ANGELIS**